

Appendice N. 1 alla polizza N.EIBR2500642 del 13/04/2025

MODIFICATIVA

CONTRAENTE

C.F. 03363230610

P.IVA. 03363230610

GIA COSTRUZIONI SRL
VIA SANTELLA PARCO LA PERLA,SNC - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) SNC SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 CE**BENEFICIARIO**

C.F.

P.IVA .

COMUNE DI AFRAGOLA
PIAZZA MUNICIPIO 1 AFRAGOLA 80021 NA**Data effetto appendice**

20/05/2025

Data scadenza appendice

13/04/2026

Nuovo importo garantito

€ 203.344,76

In lettere

Euro Duecentotremilatrecentoquarantaquattro/76

Importo variazione

€ 1.303,16

In lettere

Euro milletrecentotre/16

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA					Fraz.
Anni 0	Mesi 10	Giorni 24	Dal 20/05/2025 Al 13/04/2026		U
Premio netto € 0,00	Accessori € 0,00	Diritti € 0,00	Imponibile € 0,00	Imposte € 0,00	Totale € 0,00
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 13/04/2026					
Premio netto € 969,70	Accessori € 96,97	Diritti € 0,00	Imponibile € 1.066,67	Imposte € 133,33	Totale € 1.200,00
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in Sofia il 21/05/2025					

Dichiarazione:

Con la presente Appendice, che forma parte integrante e sostanziale della Polizza in oggetto, la Compagnia da e prende atto che, diversamente da quanto indicato sul frontespizio di polizza, l'importo massimo garantito deve intendersi pari ad € 203.344,76.
Fermo ed invariato il resto

IL CONTRAENTE

IL GARANTE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

CONTRAENTE

GIA COSTRUZIONI SRL
VIA SANTELLA PARCO LA PERLA,SNC - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) SNC SANTA MARIA CAPUA VETERE 81055 CE

CF: 03363230610

P.IVA: 03363230610

Le sottoscritte RUMYANA GESHEVA BETOVA, nata a Sofia (Bulgaria) il 10/11/1966, n. civile unico 6611107035 documento di identità N.AA6428615 rilasciato il 13/05/2025 dal Ministero dell'Interno - Sofia, residente a Sofia, via Graf Ignatiev. 72, piano 6 app. 14 e YOANNA TSVETANOVA TSONEVA nata a Sofia (Bulgaria) il 26/05/1966, n. civile unico 6605266399 documento di identità N. AA5164551321490 rilasciato il 04/03/2025 dal Ministero dell'Interno - Sofia, residente a Sofia, via Geo Milev. 34, piano 2 app. 5, entrambe nella loro qualità di Rappresentanti legali della "Euroins Insurance JSC", Società di diritto bulgaro con sede in Sofia (Bulgaria) (cap 1592), Blvd Hristofor Kolumb, 43 iscritta al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle RegISTRAZIONI con il n. 121265113 licenza 8 del 15/08/1998, Codice Fiscale e Partita Iva Italiano 97825130582 , codice impresa Ivass n. 10907, numero di iscrizione II00675 Tel. +359 2 9651525 Fax +359 2 9651526 E-mail office@euroins.bg, Pec : euroins.ad@pec.it autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa operante in Italia, in regime di L.P.S., consapevoli della responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARANO

che in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente con delibere del 03/06/2014 (RUMYANA GESHEVA BETOVA) e del 15/07/2008 (YOANNA TSVETANOVA TSONEVA), sono autorizzate a "firmare a nome della Compagnia di Assicurazioni - Euroins Insurance JSC, tutta la documentazione necessaria e legata allo svolgimento da parte della Compagnia di Assicurazioni - Euroins Insurance JSC, dell'attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi assicurativi sul territorio della Repubblica Italiana".

In fede.

Sofia, 21/05/2025

RUMYANA GESHEVA BETOVA

YOANNA TSVETANOVA TSONEVA



Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. EIBR2500642		Garante EUROINS INSURANCE JSC	
Città SOFIA - BULGARIA	Via 43 HRISTOFOR KOLUMB BLVD.	CAP 1592	Prov. EE
C.F. / P.IVA 97825130582		PEC EUROINS.AD@PEC.IT	
Contraente GIA COSTRUZIONI SRL			
Città SANTA MARIA CAPUA VETERE	Via VIA SANTELLA PARCO LA PERLA SNC	CAP 81055	Prov. CE
C.F. / P.IVA 03363230610		PEC GIACOSTRUZIONI@PEC.IT	
Stazione Appaltante COMUNE DI AFRAGOLA			
Città AFRAGOLA	Via PIAZZA MUNICIPIO 1	CAP 80021	Prov. NA
C.F. / P.IVA		PEC protocollo@pec.comune.afragola.na.it	
Descrizione Opera - Luogo di esecuzione ANTICIPAZIONE DEL 20% SU RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE PUBBLICO PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: scuola elementare e materna 3° circolo didattico A. Moro in Via U. La Malfa CUP B47H21001980001 CIG: 99378648CD Luogo di esecuzione: COME DA CONTRATTO			

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
198.080,00	2,00 %

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Oltre che dal presente atto, i rapporti fra Garante e Contraente sono disciplinati dai separati patti fra gli stessi conclusi.

IL CONTRAENTE

Emessa ad unico effetto in Sofia il 13/05/2025



Verifica on-line contratto emesso



GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
Schema tipo 1.3 (D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.)
(Lavori)

PREMESSA

La sottoscritta Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC (in seguito indicata per brevità "GARANTE") con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice fiscale e partita iva italiani 97825130582, iscritta al Bulstat con N. 121265113, codice impresa IVASS 10907, numero di iscrizione I100675, a mezzo delle sottoscritte Sig.re RUMYANA GESHEVA BETOVA, nata a Sofia (Bulgaria) il 10.11.1966, e YOANNA TSVETANOVA TSONEVA, nata a Sofia (Bulgaria) il 26.05.1966, entrambe nella loro qualità di Direttore Esecutivo della Compagnia, dichiarano di costituirsi con il presente atto, fideiussori nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, per le somme a quest'ultimo eventualmente dovute.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli

Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)

IL BENEFICIARIO



Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente

Cod. Controllo PROA47812576335	Cod. W. Broker 6	Cod. Prodotto 15 - 113		
Valore anticipazione concessa (€) 198.080,00	Data concessione 17/04/2025	Tasso di interesse 2,00 %	Somma garantita (€) 202.041,60	In Lettere duecentoemilaquarantuno/60
Data inizio Garanzia fideiussoria: 13/04/2025		Data cessazione Garanzia fideiussoria: 13/04/2026		
vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		
DURATA INIZIALE (ai soli fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 1 Mesì 0 Giorni 0 Dal 13/04/2025 Al 13/04/2026				Fraz. U
Premio netto € 1.848,48	Accessori € 184,85	Diritti € 100,00	Imponibile € 2.133,33	Imposte € 266,67
Totale € 2.400,00				
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 13/04/2026 00:00:00 fino al 13/10/2026 00:00:00				
Premio netto € 969,70	Accessori € 96,97	Diritti € 0,00	Imponibile € 1.066,67	Imposte € 133,33
Totale € 1.200,00				
Emessa in N.4 esemplari ad unico effetto in Sofia il: 13/05/2025				
CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa, inoltre, che la durata sopraindicata è utile soltanto in relazione al calcolo del premio e che, a meno di diversa pattuizione, la garanzia rimarrà valida fino allo svincolo con le modalità previste all'Art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante. .				
La Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art 185 del DLGS n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.05.08 può essere scaricata direttamente da http://euroins.bg/files/nota2018.pdf .				
IL CONTRAENTE				
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente:				
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 10 (Pagamento del premio) - Art. 13 (Regresso) - Art. 14 (Deposito cautelativo) - Art. 16 (Forma delle comunicazioni) - Art. 17 (Foro competente) 				
IL CONTRAENTE				
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO				
L'ESATTORE				
Si dichiara che il premio di € è stato incassato il				

PREMESSO CHE

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e s.m.i., il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.;
 - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ;
- ciò premesso, le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra gli stessi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono :

Articolo 10 - Pagamento del premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente".

Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Schema Tipo, la durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata sulla base delle dichiarazioni del Contraente. In caso di maggior durata il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente" e ciò fino al ricevimento da parte del Garante della documentazione attestante lo svincolo totale della polizza.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

Articolo 11 - Obblighi del Contraente

Il Contraente, su richiesta del Garante, si obbliga a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Articolo 13 - Regresso

Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante immediatamente ed a semplice richiesta quanto dallo stesso pagato alla Stazione appaltante in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, in particolare quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a corrispondere al Garante gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 e s.m.i. che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, il Garante potrà pretendere dal Contraente e da eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta del Garante, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti dal Garante;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'azione di regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e s.m.i., il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Articolo 15 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso il Garante tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Articolo 16 - Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Direzione del Garante o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica .

Articolo 17 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per tutte le eventuali controversie od azioni tra il Garante ed il Contraente derivanti dalla presente polizza è competente esclusivamente il Foro di Roma.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)



